



Regione Siciliana

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Segreteria CORECOM

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PRO-MEMORIA PER MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO

Si rammenta che:

- per “*periodo elettorale*” si intende il periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale (rif.: Decreto 8 aprile 2004, art.2);
- per “*messaggi politici autogestiti*” si intendono quegli spazi di comunicazione politica per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi che le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa - e si distinguono in “*messaggi autogestiti gratuiti*” e “*messaggi autogestiti a pagamento*”.

I “MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO”, in periodo elettorale, sono disciplinati dall’art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 .

Ogni emittente può decidere di trasmettere esclusivamente “messaggi autogestiti a pagamento”, che costituiscono l'unica forma possibile di cessione, a titolo oneroso, di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti locali che intendono trasmettere “*messaggi autogestiti a pagamento*” devono darne notizia mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi: la prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei “messaggi autogestiti a pagamento” in periodo elettorale; pertanto, la messa in onda dell’avviso può avvenire anche a campagna elettorale già iniziata, ma non è possibile trasmettere “messaggi autogestiti a pagamento” fino a quando l’avviso citato non viene messo in onda.

Nell’avviso le emittenti locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale indicano indirizzo, numero di telefono e numero di fax, è depositato un documento con tutte le condizioni, le modalità e le tariffe, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse.

Relativamente al “*messaggio autogestito a pagamento*”, la normativa non prevede alcun limite quantitativo, sia in riferimento al numero totale dei messaggi trasmessi, sia in riferimento al numero dei messaggi trasmessi per ogni soggetto politico.

La durata del “*messaggio autogestito a pagamento*”, pur in assenza di una espressa indicazione normativa a riguardo, dovrà, comunque, essere coerente con le finalità del **messaggio**: esposizione di un programma o di una opinione politica.

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha chiarito che la natura dei MAP, considerate le specifiche caratteristiche e finalità proprie dei messaggi elettorali autogestiti, possa essere assimilata a quella degli spot pubblicitari; per cui, ai MAP possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 37, commi 4 e 6, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che sancisce quanto segue: “La trasmissione di notiziari televisivi (...) può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”.

Pertanto, i MAP possono essere inseriti all'interno di notiziari di durata superiore a trenta minuti e, comunque, devono essere sempre identificabili come tali nell'ambito della programmazione e resi conoscibili, come previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che ogni messaggio per tutta la durata deve recare la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l'indicazione del soggetto politico committente.

Il Dirigente dell'U.O. “Segreteria Corecom”
(dott.ssa Maria Giovanna Diliberto)